

ALLEGATO 1
REGOLE PER LE INSTALLAZIONI FISSE

INDICE

Articolo 1 Disposizioni generali	3
Articolo 2 Definizioni	3
Articolo 3 Prescrizioni generali	4
Art. 4 - Prescrizioni particolari	8
Norma transitoria	12

Articolo 1 Disposizioni generali

1. Sono soggette alle norme e prescrizioni del presente regolamento le installazioni fisse, di come di seguito definite, da realizzare in ogni parte del territorio del Comune.

2. Le medesime non rientrano nel campo di applicazione del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n° 380/2001 e successive modifiche e integrazioni) bensì rientrano nel campo di applicazione previsto dal D.P.R.160/2010 e pertanto sono sottoposte alle normative previste dal richiamato Decreto e sono assentibili previo rilascio di provvedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.160/2010 del Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive .

Non costituiranno in alcun modo titolo autorizzativo la ricevuta di presentazione dell'istanza, il ricevimento di richiesta di integrazioni o qualsiasi rapporto interlocutorio, ivi compreso il versamento dell'importo dovuto per tributi.

L'installazione si intende dunque autorizzata, fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi, esclusivamente dal momento del rilascio del relativo provvedimento dirigenziale, e non esonera il proprietario, il titolare, il direttore e l'assuntore dei lavori dall'obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. In particolare, devono rispondere alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di applicazione.

Per le installazioni fisse in aree tutelate ai sensi di legge si attiveranno le procedure previste dalle specifiche normative di salvaguardia del bene/area tutelata.

L'Autorizzazione decadrà qualora entro un anno l'installazione non abbia avuto luogo.

3. Nell'installazione dei manufatti devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire la stabilità e la sicurezza dei medesimi. Gli stessi devono altresì possedere le caratteristiche qualitative ed estetiche conformi alle esigenze del decoro.

4. Alle misure e alle quote indicate negli articoli seguenti è possibile applicare un margine di tolleranza pari al cinque per cento.

5. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita la responsabilità dei proprietari, dei titolari, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, per atto od omissioni in violazione delle leggi vigenti.

Articolo 2 Definizioni

Si definiscono "*Installazioni fisse*":

A) Le insegne di esercizio

Con il termine " Insegne di esercizio" si intendono i manufatti di qualunque natura, dimensioni e tipologia installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie, recanti simboli, marchi e denominazione delle ditte e delle aziende rappresentate, comunque volte a pubblicizzare esclusivamente attività beni prodotti e servizi riconducibili all'esercizio di riferimento.

B) Le targhe

Con il termine "*Targhe*" si intendono i pannelli non luminosi né illuminati, aventi dimensioni massime di centimetri 30 x 40.

C) I cartelli ed i cartelloni

Con il termine “*Cartelli e cartelloni*” si intendono i pannelli, sia mono che bifacciali, non illuminati né luminosi, eccedenti le misure di centimetri 30 x 40, collocati in posizione diversa dalla sede dell’attività a cui si riferiscono.

D) *Le frecce segnaletiche*

Con il termine “*Frecce segnaletiche*” si intendono i pannelli indicatori, monofacciali o bifacciali, non luminosi, nei colori standard giallo e grigio scuro e nelle misure di centimetri 25 x 125 ciascuna.

E) *Gli apparecchi di illuminazione privata*

Con il termine “*Apparecchi di illuminazione privata*” si intendono faretti e lampioncini posti in corrispondenza di attività, sia volti all’illuminazione di mezzi pubblicitari attinenti la attività stessa, sia a puro scopo decorativo.

F) *Le tende*

Con il termine “*Tende*” vengono definite quelle installazioni affisse ai fabbricati esistenti, poste in corrispondenza delle attività commerciali o affini, realizzate in teli di tessuto o materiale analogo, sostenute o meno da strutture retrattili, avvolgibili, estensibili ecc..

G) *I distributori automatici*

Con il termine “*Distributori automatici*” si intendono le apparecchiature, finalizzate alla distribuzione automatica all’utenza di merci e/o servizi, direttamente utilizzabili da spazi pubblici.

H) *Gli elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti*

Con il termine “*Elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti*” si intendono tutti quegli elementi di attrezzatura pubblica gli accessori alle reti impiantistiche, quali: gli armadietti telefonici od elettrici, nonché ogni altro elemento necessario per il controllo o l’erogazione di servizi di rete.

I) *Gli elementi ed i casi particolari*

Con il termine “*Elementi e casi particolari*” si intendono tutti quegli oggetti, riconducibili alla classificazione di “installazioni fisse” e non classificabili nei precedenti punti A), B), C), D), E), F), G),H).

Articolo 3 Prescrizioni generali

1. Su tutto il territorio comunale, e fatte salve le prescrizioni più restrittive riferite ad ambiti soggetti a particolare tutela, valgono le norme e le prescrizioni sotto riportate.

2. Per la pubblicità mediante cartelloni su pali installate all’interno di proprietà privata, ma visibili dalle strade pubbliche e dalle linee ferroviarie, dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’infrastruttura.

3. Le vetrinette non sono ammesse salvo che siano previste nella composizione dell’edificio.

4. Nel caso l’intervento contempli l’installazione anche di uno solo degli elementi definiti al precedente art. 2, deve:

- a) assumere come quadro di riferimento progettuale l’assetto globale della facciata e/o del contesto circostante in cui si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche estetiche, architettoniche e decorative dell’edificio e/o del contesto circostante, di cui deve garantire la lettura.

- b) non determinare disturbo, per posizione, colori ed intensità luminosa, alla circolazione, sia pedonale sia veicolare, nonché all'accessibilità da parte dei portatori di handicap, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada – e conseguente Regolamento di attuazione – e del Regolamento di Polizia Urbana.

5. Qualsiasi manufatto non può in alcun modo avere forme o riportare scritte o logotipi offensivi del pubblico decoro, né recare messaggi od indicazioni anche solo potenzialmente razzisti, discriminanti o violenti.

6. Le parole o espressioni riportate dalle installazioni fisse devono essere in italiano o secondo la tradizione locale. Possono essere usate parole o espressioni in lingue anche diverse dall'italiano, purché risultino chiaramente comprensibili la natura e la tipologia dell'attività. Qualora per qualsiasi motivo dovesse rendersi necessario riportare scritte in lingue e/o caratteri extraeuropei, deve essere riportata in modo leggibile la corrispondente traduzione in lingua italiana.

7. Qualsiasi manufatto deve essere installato in modo da garantire idonee caratteristiche di solidità e deve rispondere alle vigenti normative in materia impiantistica e di sicurezza.

8. Le installazioni devono essere collocate in prossimità del piano terra dei locali alle cui attività si riferiscono, con la sola eccezione delle frecce segnaletiche, dei cartelli, dei cartelloni e delle tende.

9. Se le attività sono ubicate ai piani superiori od in corpi di fabbrica interni rispetto agli spazi pubblici, le suddette forme pubblicitarie devono essere collocate accanto al portone od all'ingresso, sotto forma di targa.

10. Non è ammessa alcuna installazione fissa riportante marchi e/o messaggi pubblicitari ai piani superiori al piano terra, salvo che si tratti di vetrofanie, con l'esplicita esclusione di qualsiasi manufatto luminoso, illuminato e/o sporgente rispetto ai serramenti, alle facciate, agli elementi architettonici aggettanti, a cornici o lesene di qualsiasi tipo.

11. In presenza di più attività da segnalare ai piani superiori od in corpi di fabbrica interni rispetto agli spazi pubblici, la relativa segnaletica deve essere raggruppata in una apposita ed omogenea struttura informativa.

12. Frecce segnaletiche, cartelli e cartelloni devono essere il più possibile raggruppati e non devono costituire alcun intralcio alla segnaletica pubblica.

13. In caso di prima installazione, è fatto obbligo di rendere disponibile gratuitamente l'uso dei supporti autorizzati per successive analoghe installazioni.

14. Le attività commerciali (od assimilabili) presenti su una stessa via possono concordare di raggruppare i loro messaggi pubblicitari in un unico pannello da posizionare all'intersezione con la via di maggior transito.

Tali, installazioni fisse, realizzate secondo un unico progetto grafico, devono essere collocate su sostegni laterali o centrale, di altezza massima non superiore a 3 metri, ove non diversamente definito in uno specifico progetto.

15. Nessuna forma pubblicitaria è consentita su:

- a) coperture degli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, od aventi particolari caratteristiche, o sottoposti dal PRG a particolari tutele.
- b) pilastri (o colonne) ed arcate (o architravi) di portici;

- c) strutture aggettanti quali: balconi, pensiline, tettoie;
- d) elementi di facciata aventi funzione decorativa;
- e) tende, aggettanti o meno.
- f) Qualsiasi superficie orizzontale, inclinata o comunque diversa dal piano verticale.
- g) Pali, mensole e tralicci delle attrezzature pubbliche, accessori di rete.

17. Non sono consentite forme di pubblicità dipinta o incollata sulla sede stradale o sul marciapiede.

18. Verrà valutata caso per caso la ammissibilità ove fosse richiesta l'autorizzazione per la realizzazione di installazioni fisse in corrispondenza della copertura di edifici a destinazione commerciale, industriale, comunque diversa dall'uso abitativo ed in zone periferiche.

19. Nel caso di richiesta di installazioni fisse in aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale si farà riferimento alla normativa specifica di settore.

20. Frecce, cartelli e cartelloni riferiti ad attività private, non sono ammessi su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, per le aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, od aventi particolari caratteristiche, o sottoposti dal PRG a particolari tutele.

In tali ambiti sono ammessi solo se finalizzati ad indicare percorsi ad edifici o luoghi di valore storico documentario o di interesse pubblico.

Nelle altre parti del territorio comunale gli indicatori devono essere posizionati su un unico sostegno avente altezza massima pari a metri 3, ove non diversamente definito in uno specifico progetto adottato e/o approvato dalla Amministrazione Comunale.

21. Sopra le installazioni fisse, è obbligatorio riportare in modo indelebile gli estremi e la data di rilascio della relativa autorizzazione o titolo abilitativo che autorizza l'installazione stessa, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato, od il numero di iscrizione al relativo albo, ordine o collegio professionale, in posizione visibile ed in dimensioni adeguate.

Per le frecce segnaletiche, questi estremi possono essere riportati nella parte retrostante e comunque in modo visibile.

L'eventuale marchio o logotipo del produttore dell'impianto pubblicitario deve avere dimensioni non superiori ad un comune biglietto da visita o comunque proporzionate all'impianto e collocato in posizione marginale.

22. È obbligatoria la rimozione delle installazioni fisse non più utilizzate o riferite a cessate attività, salvo il caso di insegne dipinte e/o aventi carattere storico, delle quali è obbligatoria la conservazione a giudizio della Amministrazione Comunale

La rimozione delle installazioni fisse deve essere effettuata, a cura degli interessati, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività stessa; trascorso tale termine l'Amministrazione comunale ordina la rimozione, assegnando i termini. In caso di ulteriore inerzia l'Amministrazione comunale provvede d'ufficio addebitando le spese sostenute al titolare dell'attività cessata, fatte salve le sanzioni previste.

23. In caso di realizzazione non autorizzata di installazioni fisse, ovvero prima del rilascio della relativa Autorizzazione, od in difformità rispetto a quanto autorizzato, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le altre sanzioni di tipo amministrativo ed eventualmente penali, provvede ad ordinarne la rimozione assegnando il termine previsto dalla legge ed occulta fino al momento della rimozione stessa alla vista ogni forma pubblicitaria riportata nell'installazione in questione mediante l'apposizione di materiale opaco ed addebitando le relative spese sostenute al titolare della installazione.

In caso di non ottemperanza all'ordinanza di rimozione l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando parimenti le spese sostenute al titolare dell'attività.

24. La realizzazione di qualsiasi installazione fissa posizionata direttamente od indirettamente in corrispondenza di porticati pubblici od ad uso pubblico, dovrà uniformarsi alle norme contenute nel presente regolamento.

25. Le lapidi poste su facciate di edifici anche privati a ricordo e commemorazione di personaggi o di eventi storici sono da ritenersi inamovibili salvo consenso del Comune.

26. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono revocate d'Ufficio, previa comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R. o inoltro via PEC, indirizzata al Titolare, quando le installazioni fisse non siano mantenute pulite ed in buono stato.

27. Le Autorizzazioni possono altresì essere revocate d'Ufficio in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R o inoltro via PEC indirizzata al Titolare, in ogni altro caso in cui L'Amministrazione Comunale ne ravvisi il preminente interesse pubblico, senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo come indennizzo.

28. Le installazioni fisse per cui sia stato emanato provvedimento di revoca di autorizzazione, dovranno essere rimosse entro il termine previsto dalla Legge.

29. In caso di non ottemperanza all'ordinanza di rimozione l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando le spese sostenute al titolare della installazione fissa.

30. Scritte, marchi, installazioni fisse ed altre forme pubblicitarie applicate alle vetrine o collocate all'interno di esse non necessitano di apposita autorizzazione.

31. Sono comunque assoggettate a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti ed al versamento dei tributi dovuti, in modo del tutto analogo alle normali insegne.

Lo stesso dicasi per qualsiasi installazione posta all'interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili, purché non siano visibili da spazi pubblici.

32. Le installazioni non devono costituire intralcio alla circolazione, non devono impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici. In prossimità delle intersezioni o di punti di potenziale pericolosità viabilistica le installazioni devono conformarsi a principi di minimo impatto visivo.

33. Insegne, targhe, cartelli, cartelloni o qualsiasi altro elemento non possono sporgere sul suolo pubblico per più di 4 centimetri rispetto al filo del fabbricato.

34. Le parti che, per qualsiasi motivo, dovessero sporgere oltre 4 centimetri rispetto al filo del fabbricato, devono essere collocate ad almeno centimetri 250 rispetto alla quota del marciapiede antistante. Queste parti non possono in ogni caso sporgere sul suolo pubblico per più di centimetri 15, devono essere mute, non luminose e non configurarsi in alcun modo come forme pubblicitarie.

35. Nei luoghi ove l'installazione prevista prospetti su di un marciapiede a raso o su spazio pubblico privo di marciapiede non sarà ammessa alcuna sporgenza oltre i centimetri 4. La sporgenza massima ammessa di centimetri 15 potrà essere realizzata solo ad una altezza minima di centimetri 350 rispetto al suolo.

36. Le insegne, le targhe collocate all'interno di vetrine non necessitano di apposita autorizzazione.

37. È consentito il mantenimento in sito delle targhe regolarmente autorizzate ~~che~~ ancorché non conformi al presente regolamento, sino a quando non venga richiesta la loro rimozione o sostituzione. In tal caso, le nuove insegne dovranno conformarsi al presente regolamento.

38. La presentazione di domanda di sostituzione di targa esistente dovrà essere accompagnata da copia della autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 4 - Prescrizioni particolari

A) Insegne di esercizio

1. Le insegne collocate in corrispondenza delle vetrine, non possono precludere l'apertura di eventuali parti mobili aventi funzione aerilluminante.
2. Per insegne a messaggio variabile (ad esempio del tipo a display), dovrà essere dichiarato in sede di istanza ogni tipo di messaggio previsto.
3. Le insegne collocate direttamente sui cristalli delle vetrine (vetrofanie) devono essere incise, dipinte o realizzate comunque in modo da non sporgere in ogni caso oltre centimetri quattro sul sedime pubblico antistante.
4. E' vietata l'installazione di insegne a bandiera, sia luminose che non, sporgenti su suolo pubblico, fatta eccezione per gli elementi indicanti servizi primari di pubblica utilità. Queste insegne potranno sporgere sul sedime pubblico solo nella misura necessaria a garantire la loro funzionalità. La loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a cm. 250 dalla quota marciapiede e la sporgenza dovrà essere inferiore di almeno cm. 50 alla larghezza del marciapiede.. Di regola, le insegne a bandiera i cui elementi siano posti ad altezza inferiore a cm 350 rispetto al suolo, sono proibite nelle strade con marciapiedi a raso e/o di larghezza inferiore a metri 8.00.

5. Targhe

1. Le targhe devono essere realizzate in metallo, marmo o altro materiale lapideo, cristallo; le relative iscrizioni devono essere incise.
Sarà comunque ammessa l'installazione di targhe realizzate in altri materiali, purché idonei a svolgere la loro funzione.
2. È esclusa, per le targhe, ogni forma di illuminazione, diretta od indiretta.
3. In presenza di supporto lapideo a vista ed ove non sia possibile un'altra collocazione, sarà ammessa la sola collocazione di targhe in materiale trasparente, in modo da consentire la visione del supporto sottostante.
4. Le targhe devono essere collocate accanto al portone od all'ingresso all'immobile in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono.
5. Qualora sia prevista l'installazione di più targhe, queste dovranno essere realizzate secondo un unico progetto grafico e dovranno avere tipologia e misure uniformi tra loro.

C) Cartelli e cartelloni

1. Cartelli e cartelloni di norma dovranno essere collocati:

- a) Su appositi sostegni, stabilmente infissi nel terreno.
 - b) In corrispondenza di testate e/o porzioni di pareti o frontespizi o ciechi, senza precludere l'apertura di eventuali serramenti o parti mobili aventi funzione aeroilluminante.
2. Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati in sede di progetto, quali ad esempio l'esistenza di oggettive impossibilità di altra collocazione e/o la presenza di particolari caratteristiche, sarà possibile autorizzare una diversa collocazione.
 3. Qualora sia prevista l'installazione di più cartelli e/o cartelloni, questi dovranno essere realizzati secondo un unico progetto grafico e dovranno avere tipologia e misure uniformi tra loro.
In ogni gruppo di cartelli e/o cartelloni, potrà essere ammessa una sola installazione pubblicitaria per ogni singola attività.
 5. L'installazione di cartelli deve salvaguardare la vista e la fotografabilità degli edifici monumentali.

D) Frecce segnaletiche

1. Le frecce segnaletiche di norma dovranno essere collocate:
 - a) Su appositi sostegni, stabilmente infissi nel terreno.
 - b) In corrispondenza di testate e/o porzioni di pareti o frontespizi o ciechi, senza precludere l'apertura di eventuali parti mobili aventi funzione aeroilluminante.
1. Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati in sede di progetto, quali ad esempio l'esistenza di oggettive impossibilità di altra collocazione e/o la presenza di particolari caratteristiche, sarà possibile autorizzare una diversa collocazione
7. Ciascuna freccia deve essere di altezza centimetri 25 e lunghezza centimetri 125 e deve riportare scritte in caratteri chiari e ben leggibili in lingua italiana od europea, disposti su non più di due righe sovrapposte. Eventuali marchi o logotipi potranno essere in altri colori e dovranno essere di modeste dimensioni. Il simbolo indicatore di direzione deve essere realizzato sotto forma di freccia o di triangolo, ben visibile e collocato ad una estremità del pannello.
8. Qualora sia prevista l'installazione di più frecce segnaletiche, queste dovranno essere realizzate secondo un unico progetto grafico e dovranno avere tipologia e misure uniformi tra loro, cioè ripetendo la misura standard di centimetri 25 x 125.
In ogni gruppo di frecce segnaletiche, potrà essere ammessa una sola freccia per ogni singola attività.

E) Apparecchi di illuminazione privata

1. Gli apparecchi di illuminazione privata:
 - a) Dovranno inserirsi armonicamente nel contesto circostante.
 - b) Non potranno riportare alcuna scritta o marchio.
 - c) Potranno sporgere sul sedime pubblico solo nella misura necessaria a garantire la loro funzionalità.

- d) La loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a centimetri 250 dall'antistante marciapiede.
2. È generalmente ammessa l'installazione di apparecchi di illuminazione privata sporgenti e/o collocati su sedime privato.
3. Il fascio luminoso proveniente dagli apparecchi di illuminazione privata dovrà di norma essere indirizzato dall'alto verso il basso e non potrà mai, per nessun motivo, essere rivolto direttamente od indirettamente verso il senso di marcia.
4. Qualora sia prevista l'installazione di più apparecchi di illuminazione privata, questi dovranno essere realizzati secondo un unico progetto grafico e dovranno avere tipologia e misure uniformi tra loro.

F. Tende

1. Le tende, da installare sia in corrispondenza di attività che di abitazioni private, di norma si collocano nella parte superiore della corrispondente apertura (Vetrina, finestra ecc.), senza precludere l'utilizzo di eventuali parti mobili aventi funzione aeroilluminante.
2. Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati in sede di progetto, quali ad esempio l'esistenza di oggettive impossibilità di altra collocazione e/o la presenza di particolari caratteristiche, sarà possibile autorizzare una diversa collocazione.
3. Tutte le parti costituenti le tende devono essere mute, non luminose e non configurarsi in alcun modo come forme pubblicitarie.
4. Le tende applicate ai portici non dovranno interferire in alcun modo con il rispetto dei prescritti rapporti aeroilluminanti dei locali situati ai piani terreni ed ammezzati.
5. Le tende applicate ai portici dovranno essere applicate a metà spessore dell'arcata o dell'architrave del portico od intercolunnio.
6. Le tende applicate ai portici dovranno essere larghe quanto la luce dell'intercolunnio cui servono e giungere in basso con le intelaiature rigide a non meno di m.2,50 dal suolo.
7. Ogni parte delle tende applicate ai portici deve distare almeno centimetri 250 rispetto alla quota di pavimento del portico stesso. Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni a frangia che scendano al di sotto di centimetri 220 rispetto alla quota del marciapiede antistante.

G) Distributori automatici

1. Sono compresi in questa categoria di installazioni fisse tutti gli apparecchi privati e/o pubblici di distribuzione automatica di merci e/o servizi, biglietti di viaggio ecc. nonché gli apparecchi bancomat, gli sportelli automatici, e gli altri elementi che si rendano necessari per sopraggiunte nuove necessità sociali ed esigenze tecnologiche. Questi manufatti devono avere caratteristiche atte a consentire l'immediata comprensione

della loro destinazione, riportando le eventuali istruzioni in italiano ed in almeno una lingua europea.

2. I distributori automatici devono essere collocati e realizzati:
 - a) In modo da consentirne l'uso da parte dei portatori di handicap.
 - b) Senza precludere l'utilizzo di eventuali parti mobili aventi funzione aeroilluminante.
 - c) In corrispondenza del piano terreno, senza sporgere in alcun modo oltre 4 centimetri su suolo pubblico, compresi i portici.
3. I distributori automatici collocati all'interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili, purché non siano direttamente utilizzabili da spazi pubblici, non necessitano di apposita autorizzazione. Sono comunque assoggettati a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti, in modo del tutto analogo ai normali distributori automatici.
4. Scritte, marchi e messaggi pubblicitari facenti parte dei distributori automatici, dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento, non necessitano di autorizzazione ma sono assoggettati al versamento dei tributi dovuti.

H) Elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti

1. Gli elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti si dividono in:
 - a) Elementi bidimensionali, quando la prevista installazione è realizzata su sedime privato ed è incassata nella muratura verticale, in modo da non sporgere in alcun modo su suolo pubblico, compresi i portici, oltre centimetri 4.
 - b) Elementi tridimensionali, quando la prevista installazione ha forme e dimensioni a sé stanti.
2. Non rientrano tra gli elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti normati dal presente regolamento tutte quelle installazioni realizzate al di sotto del suolo sia pubblico che privato.
3. Gli elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti devono essere collocati e realizzati in modo da non precludere l'utilizzo di parti mobili aventi funzione aeroilluminante.
4. Gli elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti collocati all'interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili, purché non siano direttamente utilizzabili e/o visibili da spazi pubblici, non necessitano di apposita autorizzazione. Sono comunque assoggettati a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti, in modo del tutto analogo ai normali elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti.

I) Elementi e casi particolari

1. Per la realizzazione di tutti quegli oggetti riconducibili alla definizione di installazioni fisse, ancorché diversi da quelli trattati ai precedenti punti, valgono comunque tutte le norme del presente regolamento.

Norma transitoria

Al momento dell'entrata in vigore del Regolamento degli Impianti Pubblicitari decadranno gli articolati, citati nel presente allegato al regolamento e richiamati nel Regolamento degli impianti Pubblicitari.